

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

gianza ; obliando il premio promesso e dovuto ad un lento risvegliarsi degli istinti morali, fatto possibile dalla espiazione.

È per ciò che io vorrei soppresso il paragrafo 3 dall'articolo ora assunto in esame.

**PRESIDENTE.** Non fa proposte, onorevole Panattoni?

**PANATTONI.** Propongo la soppressione del paragrafo 3.

**PRESIDENTE.** La Giunta, ha nulla da dire?

**PESSINA, relatore.** La Commissione si oppone.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Allora si voterà per divisione.

Metto dunque ai voti il 1° e 2° paragrafo dell'articolo 68, che rileggo :

« § 1. Nel concorso di due crimini punibili con pene temporanee, si applica la pena più grave, aumentata entro i limiti relativamente determinati.

« § 2. Qualora il crimine sottoposto alla pena più grave meritasse il massimo di questa, ovvero il concorso fosse di più di due crimini, la pena può essere aumentata sino a cinque anni oltre il massimo. »

(Sono approvati.)

« § 3. Se uno dei crimini è punito con l'ergastolo, sarà aumentato da uno a cinque anni il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'articolo 12 per l'ammissione al lavoro in comune. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 68 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 69, § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti o contravvenzioni punibili con pene superiori a quelle di polizia si applica la pena criminale, tenuto conto dei delitti e delle contravvenzioni nel determinarne la misura, con la facoltà dell'aumento contenuta nell'articolo precedente.

« § 2. Nel concorso di crimini con contravvenzioni punibili con pene di polizia la pena di queste rimane assorbita dalla pena criminale. »

**D'AMORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**D'AMORE.** Nel paragrafo 1 dell'articolo 68 che ora abbiamo approvato, è detto che, nel concorso di due crimini punibili con pene temporanee, si applica la pena più grave : e nel secondo paragrafo : che si può anche, quando uno dei due crimini sia passibile del massimo della pena, aumentare questa di cinque anni.

L'articolo 69 figura il caso del concorso di crimini con delitti.

Ebbene, per un crimine e per un delitto, si ha la facoltà di aggravare la pena nelle medesime proporzioni enunciate nell'articolo precedente.

Ora, questo a me non sembra giusto. Se tra l'indole dei reati e quella delle pene ci deve essere una giusta proporzione, mi pare di non scorgerla nelle ipotesi diverse dei due cennati articoli, tutte colpite dalla medesima pena.

Onde io proporrei che venissero sopprese nell'articolo 69 le parole « con la facoltà dell'aumento contenuto nell'articolo precedente, » imperocchè mi sembra che fosse più che sufficiente la misura adottata nella disposizione che le precede.

**PESSINA, relatore.** Nell'articolo 69 ci sono due cose: si dice che si applicano le norme dell'articolo 68, e si aggiunge: con la facoltà preveduta in quel medesimo articolo. Ora, le norme dell'articolo 68 stanno nel paragrafo primo, cioè: « si applica la pena più grave aumentata entro i limiti relativamente determinati. »

Il caso della facoltà dell'aumento, appunto perchè si dice « contenuto nell'articolo precedente, » si riferisce al solo caso del paragrafo 2, cioè quando concorra uno o più crimini con uno o più delitti, ma in maniera che il più grave dei crimini meriti già per sé la pena del massimo, o se il concorso fosse di più di due reati, e allora si verificherebbe il caso dell'aumento oltre il massimo.

In conseguenza di tale chiarimento, parmi che non vi sia luogo all'emendamento perchè il suo contenuto sta precisamente nella locuzione adoperata dal progetto.

**D'AMORE.** Quando è questa la spiegazione che dà il relatore della Commissione, non occorre insistere più oltre; ma, ripeto, a me parrebbe molto meglio (scusi se mi avanzo fino a questo punto innanzi a lei che è « maestro di color che sanno ») mi parrebbe più opportuno sopprimere quelle ultime parole.

Del resto sono soddisfatto delle dichiarazioni del relatore della Commissione e non ho più ragione di insistere.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 69.

Ne do nuovamente lettura:

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti o contravvenzioni punibili con pene superiori a quelle di polizia si applica la pena criminale tenuto conto dei delitti e delle contravvenzioni nel determinarne la misura, con la facoltà dell'aumento contenuta nell'articolo precedente.

« § 2. Nel concorso di crimini con contravvenzioni punibili con pene di polizia la pena di queste rimane assorbita dalla pena criminale. »

(È approvato come lo sono del pari i seguenti.)

« Art. 70, § 1. Nel concorso di due delitti o contravvenzioni si applica la più grave delle pene in corso, aumentata entro i limiti relativamente determinati.